

Indagini preliminari, il Gip vigila sul rispetto dei tempi

Processo penale

Alla scadenza, per evitare la *discovery*, il Pm deve chiedere il differimento

Indagato e persona offesa possono rivolgersi al giudice per contestare l'inerzia

A cura di

Guido Camera

Più poteri al Gip per contrastare i fenomeni di "stasi" delle indagini preliminari. Questa "finestra di giurisdizione" è l'intervento più strutturale contenuto nel Dlgs 31/2024, correttivo della riforma penale (Dlgs 150/2022): il testo, pubblicato mercoledì scorso nella Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore giovedì 4 aprile.

Il nuovo decreto assegna al giudice per le indagini preliminari il ruolo di "garante" della ragionevole durata del procedimento rispetto all'inerzia del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale dopo la fine delle indagini.

La novità parte dal presupposto che il termine oltre cui scatta una "stasi patologica" è la fine del periodo di riflessione sull'esito delle investigazioni assegnato al Pm dall'articolo 407-bis comma 2 del Codice di procedura penale, cioè tre mesi dallo spirare del termine delle indagini o di quello per lo svolgimento delle attività investigative successive all'esercizio delle facoltà difensive di cui all'articolo 415-bis. I mesi salgono a nove per i

reati di maggiore gravità, per i quali le indagini possono durare due anni.

Ora viene previsto che il Pm – se alla scadenza di questo periodo non ha esercitato l'azione penale, o richiesto l'archiviazione, e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini – sia obbligato alla *discovery* degli atti relativi alle investigazioni svolte. Il Pm può evitarla se presenta al Gip, prima della scadenza del periodo di riflessione, richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini; la deroga può essere chiesta solo se ricorre una delle situazioni individuate dalla norma a concreta tutela della vita o dell'incolumità di una persona, oppure del segreto investigativo. Il giudice decide entro 20 giorni, autorizzando il differimento del deposito per il tempo strettamente necessario, o comunque per non più di sei mesi, che salgono a un anno per i delitti gravi.

Anche l'indagato e la persona offesa possono rivolgersi al Gip per contestare l'inerzia del Pm. Entro 20 giorni, il Gip autorizza il differimento oppure ordina la *discovery* nei successivi 20 giorni. Se deve essere emesso l'avviso di chiusura delle indagini, nel termine non si conta il tempo intercorso dalla sua notifica allo spirare del periodo previsto per l'esercizio dei diritti difensivi, e delle ricadute investigative, stabilite dall'articolo 415 bis.

Il procuratore generale conserva un potere di intervento in caso di inerzia del Pm se sono scaduti i termini previsti dall'articolo 407-bis comma 2. In questo caso, può disporre l'avocazione oppure ordinare al Pm di assumere le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale. Queste iniziative sono precluse se

il Pm ha ottenuto il differimento della *discovery* o se le parti hanno già sollecitato l'intervento del Gip.

Viene poi aumentato a 90 giorni, dagli attuali 30, il periodo attribuito al procuratore generale per svolgere le investigazioni ritenute indispensabili in seguito all'avocazione.

Il decreto correttivo interviene inoltre sulla procedibilità delle lesioni personali e del danneggiamento. Quanto alle lesioni, è chiarito che si procede d'ufficio quando il fatto, anche se lieve, è commesso in danno di personale sanitario o socio-sanitario.

Per il danneggiamento è introdotta la perseguibilità a querela se il reato viene realizzato su cose esposte alla pubblica fede per necessità, consuetudine o destinazione.

In materia di processo telematico, viene estesa alla persona offesa la possibilità di depositare con modalità non telematiche gli atti compiuti personalmente.

Da segnalare l'inserimento – dalla cui omissione deriva una nullità – negli atti introduttivi del giudizio direttissimo, immediato e di appello di specifici moniti per l'imputato circa il fatto che se non comparirà verrà giudicato in assenza. Nell'ordine di esecuzione, anche non sospeso, dovrà essere previsto l'avviso per il condannato giudicato in assenza del diritto di chiedere la restituzione del termine per proporre impugnazione o chiedere la rescissione del giudicato entro 30 giorni dalla conoscenza della sentenza. Da ultimo, è chiarito che il termine massimo per le ricerche dell'imputato assente, per i fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, deve essere fissato dal giudice in quello di prescrizione del reato.